

Saggio di grande attualità umana e civile

Alla ricerca e affermazione

Il riconoscimento giuridico della dignità umana; La dignità umana nella nostra Carta costituzionale; Le nuove tendenze; Il rispetto del sé; Dalla persona astratta all'individuo concreto

di **CELESTINO TESTA** e **MARIA STELLA ARAMINI**

L'uomo sembra gelosissimo della propria dignità. Questa parola torna spesso sulle sue labbra, pronunciata fermamente. La difesa della dignità, l'affermazione della dignità pare che siano per l'uomo la condizione stessa dell'esistenza. E in effetti è così, almeno teoricamente. Nella pratica, però, non sempre è così, e la dignità umana è rispettata molto meno di quanto dovrebbe. Essa è offesa, solitamente, in tre modi: quando la si danneggia con le nostre stesse mani, quando la si toglie agli altri e quando gli altri la tolgono a noi.

Ma cos'è la dignità umana? Non è altro che la coerenza interiore, dove noi teniamo fede ad un ideale morale. Dato che nell'attuazione del nostro ideale morale consiste il nostro "valore", ogni uomo tutela la propria dignità con ogni forza affinché non venga contaminata. La sua difesa e affermazione diventano quindi per l'uomo la ragione stessa del vivere e ogni sua violazione è percepita come umiliazione della nostra umanità più profonda (Polverini 1948).

Il riconoscimento giuridico della dignità umana

Bisogna attendere la fine della seconda guerra mondiale (nonostante qualche raro riferimento si incontri in documenti normativi anche prima) per trovare una piena legittimazione giuridica, una "giuridificazione", della dignità umana. A partire dallo Statuto (o Carta) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (1945), dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo (1948) e dalla Legge fondamentale della Repubblica Federale Tedesca (1949) sono molteplici i documenti giuridici in cui si trova un richiamo alla dignità umana. Di fronte al flagello delle due guerre mondiali, la Carta riaffermava la "fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana" e la Dichiarazione si apriva con il "riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili".

E non è certo un caso che proprio la Legge fondamentale tedesca – vale a dire la Costituzione di un Paese in cui la sistematica persecuzione degli uomini per la loro fede religiosa, le loro opinioni politiche e persino perché affetti da inguaribili malattie mentali, era diventata

legge dello Stato – sia uno dei primi documenti in cui il riferimento alla dignità umana, come reazione agli orrori perpetrati dal regime nazionalsocialista, acquista un ruolo di assoluta preminenza.

Il riconoscimento della dignità umana diventa una norma giuridica oggettiva, non essa stessa un diritto soggettivo fondamentale, e proprio per questo incondizionata, non sottoponibile – a differenza dei diritti fondamentali – a ponderazioni e limitazioni (Maunz in Becchi, 2009).

L'articolo 1, al comma 1, infatti recita: "La dignità dell'uomo è intangibile. Rispettarla e proteggerla è obbligo di tutto il potere statale", e il comma 2 aggiunge: "Il popolo tedesco professa perciò i diritti umani inviolabili e inalienabili come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo". È importante osservare che un nuovo aggettivo viene introdotto ora per qualificare la dignità umana. Rispetto ai diritti fondamentali che sono inviolabili e inalienabili, la dignità è intangibile. Dai due commi risulta evidente il rapporto di derivazione che sussiste per la Costituzione tedesca tra la dignità umana e i diritti fondamentali. Proprio dal momento che l'uomo possiede una dignità, che lo contraddistingue rispetto a qualsiasi altro essere vivente, egli è titolare di diritti fondamentali. Intendendo fissare nel tempo il riferimento alla dignità umana, la Legge fondamentale prevede altresì, all'art. 79, comma 3, la sua immodificabilità, confermando in tal modo l'assolutezza di quel principio, la sua immutabilità e indisponibilità.

Che ogni essere umano debba anzitutto valere come persona uguale a qualsiasi altra persona è stato il motivo dominante del secondo dopoguerra. Essere trattati come persone e riconoscere a ciascun altro essere umano – indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religione o dalle opinioni politiche, dalle condizioni di nascita, economiche e sociali – il diritto a un eguale trattamento significava recuperare quel concetto di *humanitas* esplicitamente combattuto dall'ideologia nazista con l'introduzione della categoria di *Untermensch* (subumano) e con la mitologia della razza ariana. Il nuovo ordine internazionale sorto dalle macerie del totalitarismo trova così nel riconoscimento della dignità umana, come valore assoluto e incondizionato, il suo punto di partenza (Radbruch in Becchi, 2009).

La dignità umana nella nostra Carta costituzionale

Anche nella nostra Costituzione del 1948 troviamo riferimenti alla dignità, ma essi non assumono il valore preminente che contraddistingue la Costituzione tedesca, bensì pongono l'accento su un diverso concetto di dignità umana.

La nostra è una Repubblica "fondata sul lavoro" (art. 1) e non sulla intangibilità della dignità umana. E l'art. 3, comma 1, connette la dignità non all'uomo astrattamente inteso, bensì all'uomo nei suoi rapporti economico-sociali. La "pari dignità sociale" menzionata in quell'articolo va intesa nel senso che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, senza più distinzione in base al titolo o all'appartenenza a una determinata classe sociale. E dignità – in conformità all'art. 4, comma 2 – consiste nello svolgere "secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società".

Questo è l'unico titolo di dignità in una Repubblica fondata sul lavoro: il lavoro, appunto, che consente ai cittadini il pieno sviluppo della loro personalità, e con ciò della loro dignità. L'accento batte sulla dimensione sociale della dignità anche negli altri due punti in cui essa viene esplicitamente menzionata nella nostra Costituzione. L'art. 36, dove si sostiene che il lavoratore ha diritto a una retribuzione che sia sufficiente "ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa". Il concetto di dignità è dunque tanto connesso al ruolo che ogni cittadino è chiamato a svolgere all'interno della società, quanto al fatto che lo Stato deve assicurare a ciascuno la possibilità di svolgerne dignitosamente uno.

La dignità non è soltanto qualcosa che va difeso da comportamenti che potrebbero lederla, ma qualcosa che va promosso e su cui si commisura la crescita sociale.

In sintesi: mentre nella Costituzione tedesca la dignità è un valore assoluto che riguarda astrattamente la persona in sé e per sé, nella nostra Costituzione è un valore contestualizzato che riguarda la sua concreta collocazione nel tessuto sociale.

Anche la nostra Costituzione conosce il significato assoluto della dignità, quando l'art. 2, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo – non solo in quanto facente parte di una formazione sociale dove si svolge la sua personalità, ma anche come singolo – rinvia implicitamente all'art. 32, comma 2, dove si afferma che "nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che persino "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Pur non comparando in questo contesto il vocabolo "dignità", anche nella Costituzione italiana si trova un riferimento al valore assoluto della dignità, ma è senza dubbio sul valore relativo che essa esplicitamente insiste nel modo che si è evidenziato.

È interessante osservare come questi due diversi usi concettuali siano riscontrabili nella giurisprudenza dei due Paesi. Paolo Becchi (2009) afferma che nell'immediato secondo dopoguerra la giurisprudenza costituzionale tedesca, in una serie di pronunce, sottolinea la tutela della dignità umana come "protezione" da "umiliazioni, persecuzioni, proscrizioni e così via" e quella ordinaria è impostata fondamentalmente sulla difesa dell'uomo da comportamenti discriminatori. In Italia negli anni vicini all'introduzione della Carta costituzionale la dignità non ha assunto rilievo e anche in seguito la giurisprudenza della Corte costituzionale è stata piuttosto povera nell'utilizzare autonomamente il concetto di dignità umana, mentre nella giurisprudenza ordinaria molteplici sono le pronunce in cui compare il riferimento alla dignità, e la maggioranza di esse significativamente si preoccupa di salvaguardare la dignità del lavoratore nell'ambiente di lavoro. Certo, con il tempo quegli usi varieranno pure nei due Paesi, ma il ruolo cardine svolto in Germania dal principio della dignità umana resterà costante, mentre in Italia proprio quest'ultima per molto

tempo l'ha ingiustamente trascurato (notare che nelle enciclopedie giuridiche non sia registrata la voce "dignità umana", se non con riferimento specifico alla dignità del lavoratore).

Nuove tendenze

L'onda del dibattito post-bellico sulla dignità umana si estende sino alla fine degli anni Sessanta e, mentre in Germania, proprio nel corso di questo decennio, appaiono al riguardo tre opere di ampio respiro, in Italia non c'è scritto di giurista o filosofo, in quegli anni, che possa essere paragonato a quelle. Del tema della dignità umana si occupano in quel periodo un filosofo dell'importanza di Ernst Bloch, un giurista e filosofo del diritto Werner Maihofer e uno dei più importanti sociologi del XX secolo: Niklas Luhmann.

Sia in Bloch che in Maihofer l'idea di dignità umana è ancora connessa al messaggio universalistico proveniente dal giusnaturalismo (dottrina filosofico-giuridica che sostiene l'esistenza di un diritto naturale fondato sulla natura razionale dell'uomo, e perciò valido in assoluto), mentre con Luhmann compare la prima critica radicale a quell'approccio, che allora era ancora largamente dominante.

Anche il richiamo alle dottrine giusnaturalistiche non è tuttavia più fatto nell'ottica negativa e difensiva che aveva caratterizzato l'immediato dopoguerra, bensì in un'ottica positiva e propositiva: se per Bloch la "dignità umana è impossibile senza la fine del bisogno umano, come la felicità conforme all'uomo è impossibile senza la fine della sudditanza vecchia e nuova" per Maihofer la tutela della dignità umana si estende oltre la "personalità dell'uomo" e implica "la solidarietà fra gli uomini", vale a dire il superamento di rapporti economico-sociali che sono di ostacolo alla sua realizzazione. In altri termini per entrambi la tutela della dignità umana non può prescindere dal soddisfacimento dei concreti bisogni umani di cui lo Stato sociale è chiamato a farsi carico. Luhmann, invece ci presenta una critica radicale di quella interpretazione della dignità e la collega a una dote che gli uomini posseggono per il solo fatto di essere uomini: al contrario la dignità è qualcosa da costruire socialmente

la dignità è qualcosa da costruire socialmente

è il risultato di "prestazioni di rappresentazioni" con le quali l'individuo si guadagna nella società la propria dignità (Luhmann). Così interpretata la dignità acquista un significato dinamico: ha a che fare con quel processo di individualizzazione e dell'autorappresentazione mediante il quale l'uomo in comunicazione con altri uomini acquista consapevolezza di sé, diventa persona e in tal modo si costituisce nella sua umanità.

Dai primi anni Settanta il dibattito filosofico (giuridico e politico) viene dominato da un'opera che avrà una larga fortuna, quella di John Rawls, che insiste sulla necessità di costruire una società bene ordinata e più giusta. Ma già nel corso degli anni Novanta e, da allora, con sempre maggiore insistenza, è di nuovo il tema

L'abbonamento alla Rivista offre il vantaggio di ricevere al proprio domicilio tutti i fascicoli pubblicati nel corso dell'anno scolastico e di assicurarsi la continuità di un servizio di informazione e di aggiornamento professionale

Filo diretto
per abbonarsi
se avete una carta di credito
è sufficiente una telefonata a:
02/669.2195
oppure un fax a: 02/6698.3333